

# Comune dell'Aquila

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

**OGGETTO: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO: RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI NUMERI 90/2013 E 65/2015 - LATO SUD DEL CIMITERO; CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventidue** del mese di **gennaio**, legalmente convocato con avviso n. **5021** del **12/01/2024** per le ore **09:00** si è riunito in L'Aquila, **nella sede comunale**, alle ore **09:45**, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del **Presidente del Consiglio Roberto Santangelo** e la partecipazione del **Segretario Generale avv. Lucio Luzzetti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	No	18	NARDECCHIA Gloria	Si
2	ALBANO Stefano	Si	19	PADOVANI Gianni	No
3	BONTEMPO Daniela	Si	20	PAGLIARICCIO Claudia	Si
4	CASTELLANI Maura	Si	21	PALUMBO Stefano	Si
5	COCOCETTA Laura	Si	22	PERSICHETTI Katia	Si
6	D'ANGELO Daniele	Si	23	PEZZOPANE Stefania	Si
7	D'ANGELO Silvia	Si	24	ROMANO Paolo	Si
8	DEL BEATO Tiziana	Si	25	ROTELLINI Lorenzo	Si
9	FACCIA Luigi	Si	26	SANTANGELO Roberto	Si
10	FERELLA Daniele	No	27	SANTELLA Guglielmo	Si
11	FLAMINI Stefano	Si	28	SCIMIA Leonardo	No
12	FRULLO Fabio	Si	29	SCIMIA Massimo	Si
13	GIANNANGELI Simona	Si	30	SERPETTI Elia	Si
14	IANNI Maria Luisa	Si	31	TOMASSONI Alessandro	Si
15	IORIO Emanuela	No	32	VERINI Enrico	No
16	MACCARONE Alessandro	No	33	VITTORINI Livio	Si
17	MARINELLI Gianluca	Si		<b>Totali</b>	<b>26</b>

Partecipano alla seduta il Vicesindaco, gli assessori Tursini , Colonna, Lancia , Giuliani, Cucchiarella, De Santis e Taranta. Partecipa altresì il consigliere straniero aggiunto Banushaj. All'appello di inizio seduta risultano presenti n. 26 consiglieri. Partecipano alla seduta il Vicesindaco, gli assessori Tursini , Colonna,



## Comune dell'Aquila

Lancia , Giuliani, Cucchiarella, De Santis e Taranta. Partecipa altresì il consigliere straniero aggiunto Banushaj. All'appello di inizio seduta risultano presenti n. 26 consiglieri.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



## Comune dell'Aquila

Dall'inizio della seduta:

*Entra Ferella (30)*

*Entra il Sindaco (31)*


*Esce il Sindaco (30)*

*Escono: Albano (29), Frullo (28), Ianni (27), Iorio (26), Palumbo (25).*

*Escono: Pezzopane (24), Rotellini (23), Vittorini (22).*

Il Presidente concede la parola al consigliere Romano per dichiarazioni di voto sull'argomento di cui al punto n. 9 dell'originario ordine del giorno, avente ad oggetto; *“Piano di riqualificazione Acquasanta-Collemaggio: riclassificazione urbanistica dei suoli ricompresi tra il perimetro di ML 200 dal muro del cimitero e il limite della fascia di rispetto definito con deliberazioni consiliari n.ri 90/2013 e 65/2015 – lato sud del cimitero – controdeduzione alle osservazioni presentate ed approvazione definitiva”*.

Dopo l'intervento del consigliere Romano, non riscontrando ulteriori richieste di parola, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di deliberazione di che trattasi, nel seguente testo:



## Comune dell'Aquila

**Oggetto: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015. - LATO SUD DEL CIMITERO- CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

Il cimitero del Capoluogo è stato collocato, sin dal 1865, nell'area corrispondente all'ex orto del convento dei monaci Olivetani dell'Ordine benedettino sito lungo la ex strada Statale del Gran Sasso d'Italia. La struttura venne inaugurata il 26 Settembre del 1865;

Nel corso del tempo l'impianto ha subito vari ampliamenti necessari per adeguare la capienza della struttura alle sempre nuove esigenze sia quantitative, derivanti dall'aumento della popolazione, che qualitative connesse alla richiesta di spazi per la costruzione di manufatti privati; Conseguente alla variazione del perimetro del cimitero derivò la posizione della fascia di tutela igienico sanitaria dello stesso.

In ultimo la profondità della fascia di rispetto è stata definita con la variante al P.R.G. denominata – *"Piano di riqualificazione della viabilità Acquasanta/Collemaggio – accesso orientale al Capoluogo"*, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 161 del 20/05/2002.


Con tale variante, ridefinita la fascia di rispetto nella profondità di ml 100 dal muro di cinta del cimitero, venne dato nuovo assetto urbanistico ai compendi sottratti al vincolo di rispetto cimiteriale.

In rapporto ai contenuti del citato Piano di riqualificazione Acquasanta/Collemaggio l'Avv.to Concetta Maria Presti, residente in L'Aquila, via Scuola della Torretta, proprietaria di un immobile ricadente nell'ambito della variante urbanistica impugnò gli atti di approvazione innanzi al TAR dell'Aquila iscrivendoli ai n.ri 345/01, 253/02 e 705/04 del Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo con sentenza n. 1141 del 25.06.2008 accolse i ricorsi annullando gli atti impugnati.

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 1645/11, nel dichiarare improcedibili, per carenza di interesse, *"le ulteriori censure riproposte dall'appellante incidentale"* confermava le statuizioni del Giudice di primo grado *"in ragione della portata conformativa della sentenza"*.

Stante la condizione derivante dalle citate decisioni giurisprudenziali, il Consiglio comunale, con deliberazione n° 89 del 12 agosto 2013, preso atto delle sentenze, ridefinita la profondità della fascia di rispetto nella misura legale di ml 200 dal perimetro del cimitero ed effettuata la ricognizione dello stato di fatto, dava atto della permanente validità della variante al P.R.G., denominata *"Piano di Riqualificazione - Acquasanta – Collemaggio - accesso orientale al Capoluogo"* per le porzioni di suolo esterne al limite di 200 metri dal muro di cinta dell'impianto cimiteriale, non essendo tali porzioni fatte oggetto di controversia.



# Comune dell'Aquila

## RILEVATO CHE

La permanente esigenza di portare ad effetto la variante al P.R.G. denominata “Piano di riqualificazione della viabilità area Acquasanta - Collemaggio”, definire la fascia di rispetto del cimitero al fine della corretta e coerente riorganizzazione e rifunzionalizzazione operativa degli interventi pubblici, di pubblico interesse e dei piani urbanistici di terzo livello programmati con la variante al P.R.G. oltre che per dare definizione agli interventi posti in essere a seguito dell’evento sismico del 2009, il dirigente del Settore Pianificazione del Comune con note Prot. n° 33258 del 10/05/2013 e Prot. 39665 del 3/06/2013 chiedeva, ai sensi dell’art. 338 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 ed art. 28 L. 166/2002, al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L’Aquila, parere preventivo propedeutico alla riduzione della fascia di rispetto secondo i limiti di seguito rappresentati:


- *Lato nord del cimitero compreso tra via Panella e la S.S. 17 per il Gran Sasso d’Italia: riduzione della fascia di rispetto del cimitero da ml 200 a ml 100 con margine lievemente maggiore nel lato sinistro (ovest) in corrispondenza del Piazzale degli Olivetani, in funzione della precedente statuizione pianificatoria;*
- *Lato est del cimitero compreso tra la S.S. del Gran Sasso e via Scuola della Torretta: riduzione della fascia di rispetto da ml 200 a ml 100 e la riduzione a ml 50 per l’area di sedime del MUSP sulla quale insiste la Scuola elementare “De Amicis” nella porzione eccedente il limite di ml 100 e limitatamente al periodo di esistenza della scuola stessa;*
- *Lato sud del cimitero compreso tra via A. Cencioni e via della Polveriera: riduzione dagli attuali ml 200 a ml 100;*
- *Lato ovest del cimitero compreso tra via Panella e via A. Cencioni (ex via della Crocetta): riduzione delle porzioni della fascia di rispetto definite in ml 200 (statuizione giurisprudenziale) ed a ml 100 (deliberazioni consiliari n.ri 24 e 25 del 1970) a ml 50 per le porzioni a monte (o nord) con progressivo aumento sino a definire la dimensione della fascia in coincidenza con il lato sinistro di via Montorio al Vomano (ex v. della Crocetta) con chiusura della stessa al ricongiungimento con la posizione della fascia di rispetto attribuita con la D. di C.C. n° 51/05;*

Il dirigente del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL di L’Aquila con lettera Prot. n. 0054480/13 dell’11/06/13 forniva parere favorevole alla riduzione della fascia di rispetto nel segno della seguente annotazione:

*Consultati il carteggio allegato alla domanda in oggetto e gli elaborati grafici, che con la presente si restituiscono timbrati e vistati, visti l’art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1265/34 e l’art. 28 della L. 166/02, si esprime, parere favorevole alla proposta di riduzione dell’ampiezza della fascia di rispetto del Cimitero del Capoluogo, così come indicato nella documentazione progettuale fornita, per quanto di esclusiva competenza igienico – sanitaria del Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del dipartimento di Prevenzione della ASL.*

*PRESCRIZIONI: come da art. 28 punto b della L. 166/02 si rimette al giudizio definitivo del Consiglio Comunale di L’Aquila. ... omissis ... ;*

Il Consiglio comunale, visto il parere della ASL dell’Aquila n° 54480/13, con deliberazione n° 90 del 12 agosto 2013 approvava la riduzione del perimetro della fascia di rispetto, nei limiti innanzi descritti, rimandando a successivi atti la riqualificazione delle porzioni di suolo sottratte alla fascia di rispetto del cimitero.



## Comune dell'Aquila

Con successiva deliberazione, n° 65 del 18 giugno 2015, il Consiglio comunale, visto il parere del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione della ASL di L'Aquila di cui alla nota Prot. n° 28284 del 2/04/2015, approvava, ai sensi dell'art. 338 del T.U. LL.SS. R.D. 1264/34 e dell'art. 28 della L. 166/02, il nuovo elaborato grafico denominato "Definizione Fascia di rispetto Cimitero del Capoluogo" con il quale, preso atto di errori cartografici presenti nell'allegato alla D. di C.C. n° 90/13, veniva marginalmente rettificata la fascia di rispetto del lato nord del cimitero.

L'Avv. Presti procedeva ad impugnare innanzi al TAR dell'Aquila anche tali ultimi atti, secondo la sequenza temporale degli stessi; Con ricorso rubricato al Registro Ricorsi del Tribunale al n° 920/2010 per le deliberazioni consiliari ed atti connessi n.ri 89 e 90 del 2013 e con motivi aggiunti depositati in data 21 ottobre 2015 per la delibera consiliare n° 65 del 2015 ed atti collegati;

Il TAR dell'Aquila, in esito ai ricorsi dell'avv. Presti, con Sentenza n° 479 del 10 dicembre 2018 stabiliva:

*- accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale e per l'effetto dichiara la nullità delle deliberazioni n. 89 e n. 90 del 12 agosto 2013 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui dispongono:*

*a) la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale in misura inferiore a 200 metri dal perimetro del cimitero;*

*b) la conferma della disciplina urbanistica della variante approvata con deliberazione n.162/2002 del Consiglio del Comune dell'Aquila per l'area che, in conseguenza della riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ne risulta estromessa;*

*- annulla il parere igienico - sanitario prot. 0054480/13 del 11/06/13 a firma del Dirigente S.I.E.S.P. e del Direttore S.I.E.S.P. e del Dipartimento di Prevenzione della ASL n. 1 di Avezzano, Sulmona, L'Aquila e, per l'effetto, annulla in parte la deliberazione n. 90 del 12 agosto 2013, nei sensi di cui in motivazione;*

*- accoglie in parte i motivi aggiunti e, per l'effetto, dichiara la nullità della deliberazione n. 65 del 18 giugno 2015 del Consiglio del Comune dell'Aquila nella parte in cui:*


*1) conferma la riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale;*

*2) delibera di procedere alla ripianificazione urbanistica dell'area estromessa dalla fascia di rispetto cimiteriale per effetto della riduzione della stessa.*

Di fatto con la delibera n° 90/2013 non viene confermata alcuna disciplina urbanistica per nessuna area, né quelle sottratte al rispetto né altre, essendo la stessa riferita solo ed esclusivamente alla riduzione della fascia di rispetto, aspetto messo in netta evidenza in sede di appello dalla sentenza del C.d.S. n° 7598 del 27/11/2020; Contrariamente il Giudice di prime cure coglie nel segno quando riferisce in ordine validità della disciplina urbanistica per le aree poste all'esterno del limite di ml 200 dal perimetro del cimitero:

*2.4.1.1.1. Il TAR non ha infatti annullato in toto la variante Acquasanta-Collemaggio, come invece sostenuto dalla ricorrente, perché chiaramente la sentenza n. 1141/2008, laddove sancisce l'illegittimità della variante impugnata sotto il profilo assorbente e dirimente della violazione dell'art. 338 del novellato R.D. n. 1265/1934 (par. III.5.6) produce effetti demolitori della sola pianificazione della fascia di rispetto cimiteriale.*

*Né vi si oppone la natura unitaria del piano le cui previsioni, seppure omogenee e connesse in funzione dell'assetto unitario del territorio, restano distinte sul piano dell'idoneità a ledere le situazioni soggettive coinvolte; in tale ultima prospettiva si pone e deve porsi il sindacato giurisdizionale che resta vincolato a*



## Comune dell'Aquila

*disporre la demolizione degli atti amministrativi, stanti il principio della domanda e di conservazione degli atti, limitatamente ai capi viziati e lesivi dell'interesse azionato.*

In sede di appello il C.d.S., Sez. IV, con Sent. n. 7498 del 27/11/2020, pronunciatosi sul ricorso iscritto al Registro al n° 5509 del 2019, ha disposto:

... ..

*18. Il Collegio, in sostanza, osserva che la delibera:*

- reca una legittima (stante la mancanza di una rituale impugnazione del parere favorevole dell'ASL) riduzione della fascia de qua al fine di regolarizzare le strutture pubbliche o di interesse pubblico ivi insistenti, dettagliatamente indicate nella delibera stessa;*
- non dispone in alcun modo in ordine alla destinazione urbanistica delle aree risultanti dalla riduzione di detta fascia, rimessa a "successivi atti", contro cui, dunque, ogni interessato potrà, eventualmente, far valere in giudizio le proprie ragioni.*

*18.1. Quanto, poi, alla questione dell'effettiva portata giuridica della disposta riduzione della fascia di rispetto, il Collegio osserva che la delibera non ha strutturalmente l'effetto di sanare le costruzioni private (recte, di interesse meramente privato) eventualmente presenti nell'area in tal modo sottratta alla fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro cimiteriale stabilita dalla legge, in considerazione:*


- della valenza assoluta del vincolo inaedificandi previsto, in proposito, dalla legge, non derogabile in via amministrativa;*
- dell'assenza, nella delibera, dell'esplicitazione di una chiara volontà in tal senso;*
- del fatto che la delibera veicola dichiaratamente la spendita del potere di cui all'art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie, cui una tale facoltà di sanatoria, attuale o prospettica, di opere private è funditus estranea;*
- del fatto, infine, che l'effetto della sanatoria urbanistica presuppone l'esercizio di una potestà appunto urbanistica, mentre, nella specie, il Comune ha esercitato il diverso potere di cui al richiamato art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie.*

*18.2. Non è superfluo, inoltre, osservare che, in omaggio al principio di conservazione dei valori giuridici (precipitato tecnico del principio di buon andamento della P.A.), gli atti amministrativi debbono essere interpretati, ove possibile, in modo che risultino conformi alla legge.*

*18.3. Intesa in tal modo, pertanto, la delibera n. 90 non presenta profili né di illegittimità, né, tanto meno, di nullità.*

*19. Quanto alle censure svolte dalla ricorrente in primo grado ed in questa sede riproposte, il Collegio osserva che:*

- il settimo motivo, afferente alla dichiarazione di immediata esecutività della delibera n. 89, è improcedibile, alla luce della riscontrata legittimità della delibera; non si apprezza, peraltro, un concreto ed attuale interesse a coltivare la censura;*
- l'undicesimo motivo, afferente all'assunta contraddittorietà fra la parte motiva e la parte dispositiva della delibera n. 90, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio in ordine alla delibera stessa;*
- il tredicesimo motivo, afferente al parere dell'ASL, è inammissibile, attesa la mancanza della rituale impugnazione del parere medesimo;*
- il quattordicesimo motivo, con cui si censura il fatto che la delibera n. 90 sia stata assunta senza richiedere nuovamente il parere del Genio civile, in tesi necessario stante la valenza di conferma della variante disposta con la delibera n. 162 del 2002, è assorbito dalla motivazione spesa supra dal Collegio*



## Comune dell'Aquila

*in ordine alla delibera n. 90: in sostanza, giacché tale delibera non veicola alcuna conferma della variante, non era evidentemente necessario acquisire nuovamente il parere del Genio civile.*

*20. Infine, le argomentazioni relative all'effettivo portato dispositivo della delibera n. 90 valgono anche con riferimento alle doglianze svolte nei confronti della delibera n. 65, recante, nella parte dispositiva, la mera "correzione cartografica" degli allegati alla delibera n. 90 e la conseguente individuazione della "area da ripianificare".*

*20.1. Il portato giuridico della "correzione cartografica" deve essere inteso ai sensi e con gli effetti già indicati con riferimento alla delibera n. 90 e, dunque, di per sé non è contra legem; specularmente, giacché la delibera n. 65 non dispone un'attuale, concreta ed effettiva ripianificazione, non presenta autonomi profili di legittimità;*

Conclusivamente il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del Comune e, a parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado in parte inammissibile ed in parte infondato.

### CONSIDERATO CHE

Le porzioni di suolo comprese tra il limite di ml 200 dal perimetro del cimitero, di cui alla D. di C.C. n° 89/2013 ed il limite definito con le successive deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015 risultano, allo stato attuale, prive di disciplina urbanistica.

Corre l'obbligo, in capo al Comune, procedere alla pianificazione delle aree prive di disciplina urbanistica stante che lo strumento urbanistico generale deve considerare, ex art. 7, p.to 1, L.U. 1150/1942, la totalità del territorio.<sup>1</sup>

Il Piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio ha dato luogo ad interventi conseguenti a proposte di programmi integrati derivanti da procedure avviate in attuazione del Programma quadriennale di edilizia residenziale pubblica varato dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 179/92, di attività riconducibili a strumenti particolareggiati di iniziativa pubblica o privata di interesse pubblico e della riorganizzazione e/o ridefinizione di suoli già destinati, dallo strumento urbanistico generale, a servizi pubblici, a viabilità di interesse locale, a verde pubblico etc.


Peraltro, in attuazione dei sopra citati strumenti di pianificazione di dettaglio, indirizzati alla razionalizzazione dell'intera area compresa nel Piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio, tra le altre, sono state realizzate una serie di opere pubbliche e di interesse generale con particolare riferimento a:

- Parcheggi pubblici di Acquasanta;
- Stadio di Acquasanta e relativo parcheggio e viabilità;
- Intervento di edilizia produttiva/commerciale e parcheggi pubblici;

---

<sup>1</sup> *Sussiste l'obbligo in capo al comune di procedere alla nuova pianificazione urbanistica dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica (C.d.S., sez. IV, 27/12/2001, n° 6415);*

*Da tale obbligo il Comune non è esonerato per l'applicabilità, nei casi in questione, della disciplina dettata dalle disposizioni applicabili alle cosiddette zone bianche di cui all'art. 9, d.p.r. 6.6.2001 n° 380. Si tratta di disciplina che ha natura provvisoria e non può pertanto sostituirsi alla disciplina che la legge affida alle responsabili valutazioni del Comune (TAR Toscana Firenze, sez. I, 23/06/2008, n° 1654);*



## Comune dell'Aquila

*Le aree comprese nel perimetro dei centri abitati risultano inoltre connotate, per effetto della mancanza della destinazione urbanistica, da un regime di inedificabilità permanente dati i parametri definiti nell'art. 9 del d.P.R. 380/2001;*

*La perdurante inerzia dell'Amministrazione munita del podestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al comune dall'ordinamento nel suo complesso (TAR Puglia, Lecce. Sez. I, 8/02/2007, n° 371;*

- Programmi Integrati di edilizia residenziale;
- Insediamento di edilizia socio-sanitaria;
- Insediamento per attrezzature generali sociosanitarie "S" attuata ai sensi e per gli effetti della L. 5/02/1992 n° 104 già introdotta a seguito di deliberazione consiliare n° 49 del 30/03/1998;
- Vari adeguamenti viari nell'ambito di riferimento;
- Rotatoria svincolo per Gignano.

A seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009 sono stati attuati, nella fascia compresa tra i 100 e 200 metri dalle mura del cimitero, nuovi interventi di edilizia scolastica, quali:

- il Conservatorio di Musica con annesso l'Auditorium nel lato nord-est;
- la Scuola Elementare De Amicis, sul lato est, quest'ultima in parte ricadente anche nella fascia compresa tra i 50 e 100 metri dal cimitero;
- la sede della Facoltà di Economia e Amministrazione delle Imprese, Operatore Giuridico di Impresa ed Operatore dell'Informazione di Economia del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi dell'Aquila, sul lato nord-ovest, nell'ambito del complesso demaniale già sede del Centro di Giustizia Minorile dell'Aquila ove ha collocazione l'Istituto penale per i Minorenni.

In quest'ultima area, appartenente al demanio, inclusa nella fascia compresa tra 50 e 200 metri dalle mura del cimitero, in contiguità con gli edifici del complesso minorile, sono state realizzate strutture varie funzionali alle attività dei Vigili del Fuoco del Comando di L'Aquila.

### PRESO ATTO


Che nella deliberazione consiliare n° 38/2001 di adozione della Variante "Acquasanta Collemaggio", è riportato:

... ..

*Che nel Piano predisposto ... .. con riferimento ad un ambito territoriale più ampio, è stata data evidenza, riportandone lo stato di fatto e di diritto consolidatosi, ad interventi conseguenti a proposte progettuali in avanzata fase di formazione, formulate in base alla legislazione e normativa vigente ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti o dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti in essere in sede giurisdizionale;*

... ..

*Preso atto che il suddetto Piano di riqualificazione è stato sottoposto alla Commissione Urbanistica, che nella seduta del 22.9.2000 ha espresso il seguente parere: -La commissione esaminata la proposta di sistemazione degli accessi della zona est della città-; valutando positivamente le nuove destinazioni ipotizzate sia per i nuovi tracciati della viabilità che, in modo più generale per alcune aree attinenti ad un nuovo stato di fatto o di diritto consolidatosi e/o in itinere; ... .. fermo restando che lo studio non vada ad inficiare, secondo il convincimento di questa commissione, alcuna previsione futura del "nuovo P.R.G." me che anzi, così come*



## Comune dell'Aquila

*redatta e con i perfezionamenti suggeriti contribuisca a concretizzare gli indirizzi per la migliore redazione dello stesso, esprime unanimemente parere favorevole;*

... ..

*Considerato che in sede di esame della precedente proposta di deliberazione da parte della II Commissione consiliare è stata proposta l'integrazione delle previsioni progettuali con l'inserimento delle aree oggetto di proposte di programmi di riqualificazione urbana relative a precedenti bandi emanati dall'Amministrazione, l'eliminazione della zona TN, nonché la eliminazione della previsione di viabilità di collegamento di via della Crocetta con la sommità della collina di Collemaggio e l'inserimento dell'area già destinata a P.E.E.P. ed oggetto di diffida ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3.3.1999 n° 11;*


Della deliberazione n° 93 di controdeduzione alle osservazioni e della deliberazione consiliare n° 161/2002 di approvazione della suddetta variante nella quale è stabilito:

*che il piano riguarda un ambito territoriale ... .. riferito ... .. ad area di studio valutata opportuna ed indispensabile ... .. sia in rapporto agli stati di fatto consolidati nel territorio limitrofo all'ambito originario ed alle necessità derivata, che alla conseguente ricerca di migliori soluzioni per gli assetti della viabilità di accesso e smistamento; che, quindi, nello stesso è stata data evidenza ad interventi conseguenti a proposte progettuali, formulate in base alla legislazione e normativa vigenti ed a previsioni di zonizzazioni urbanistiche, derivanti da programmi di intervento predisposti in rapporto a pregresse procedure concorsuali (Progr. Integr. e di Rec. Urb.), da precedenti approvazioni, dalla necessità di adeguamento dell'assetto territoriale alle risultanze di impegni assunti dall'Amministrazione comunale o per la definizione di procedimenti posti in essere in sede giurisdizionale quali, ad esempio, l'intervento proposto in zona per attrezzature generali in località Strinella Alta formulata dalla Soc. Edil Porta Romana (delib. C.C. n° 162 del 30/11/2000), il Programma Integrato di Intervento in località Torretta proposto ai sensi dell'art. 30bis della L.R. 18/83 nel testo in vigore, dalla Soc. Lattanzi Costruzioni e Gino Ciocca ed altri (delib. C.C. n. 165 del 4/12/2000), l'area di intervento in località Acquasanta della Soc. "Il Capitello", oggetto di precedenti contenziosi con le ditte proprietarie, l'area della ditta Colaiuda Angelo (delib. G.C. n. 187/99), oltre la definizione della destinazione d'uso delle aree non più interessate dal restringimento della fascia di rispetto cimiteriale e di quelle non consone con le caratteristiche di "ambiente urbano" dell'ambito considerato;*

... ..

*... .. l'avvenuta previsione di aree per attrezzature generali "S" nell'ambito della zona di rispetto cimiteriale ed in quella non più soggetta a tale vincolo, discende anch'essa dal recepimento della precedente adozione di specifica variante al P.R.G., ai sensi e per gli effetti della L., 5.02.1992 n° 104, avvenuta con deliberazione consiliare n° 49 del 30.03.1998, sicché nella previsioni del Piano di Riqualificazione ... .. deve intendersi recepito il progetto per l'attrezzatura socio-sanitaria già approvato nelle forme del piano volumetrico, tenuto altresì conto che l'edificazione è tutta esterna alla fascia di rispetto cimiteriale stabilita in 100 mt.*

Che, ad ogni buon fine, le sentenze n° 1141 del 25.06.2008 del TAR di L'Aquila e n. 1645/11 della IV sezione del Consiglio di Stato con cui fu stata annullata la variante al P.R.G. denominata "Acquasanta/Collemaggio accesso orientale al Capoluogo" limitatamente alle porzioni di area ricomprese nel limite di ml 200 dal perimetro del cimitero sono fondate esclusivamente sulla incompletezza/inadeguatezza delle procedure amministrative afferenti di riduzione della fascia di rispetto del cimitero attuate nel 1970, nel 1972, 1977 e nel 2001.



# Comune dell'Aquila

## CONSIDERATO

Che non è nei programmi dell'Amministrazione comunale la previsione di ulteriori ampliamenti dell'area cimiteriale stante la presenza di spazi interni al comprensorio comunale ancora suscettibili di utilizzo o riutilizzo a fini di inumazioni e tumulazioni;

Che, in ogni caso, in rapporto all'utilizzazione degli ambiti territoriali circostanti per l'impianto cimiteriale del capoluogo, a meno di modificare totalmente l'assetto viario e quello urbanistico-edilizio ormai consolidato, è ormai impossibile formulare ipotesi di ampliamento dello stesso;

La necessità ed urgenza, stante il tempo trascorso, di attribuire a tale ambito territoriale destinazioni urbanistiche coerenti e idonee all'attuazione di opere pubbliche e di interventi urbanistici – e non semplicemente edilizi – utili a dare continuità e coerenza alla maglia urbana, nella permanenza, sia in termini cartografici che normativi, degli insediamenti di esclusivo carattere pubblico o di pubblico interesse, sopra elencati, attuati per sopperire alle carenze delle strutture pubbliche danneggiate dall'evento sismico del 2009 la cui riorganizzazione urbanistica può comportare adeguamenti perimetrali conseguenti a riallineamenti proprietari che non vanno ad incidere sul dimensionamento generale del Piano e sulla configurazione organizzativa e strategica;

Che lo strumento urbanistico generale deve essere informato da coerenza progettuale ed organizzativa del territorio sul quale va ad incidere, nel senso che non deve limitarsi al formale rispetto dei valori parametrici (quantitativi) stabiliti dagli standard urbanistici ma va calibrato in modo attento al rispetto della contestuale compatibilità di tutti gli elementi di significativa evidenza territoriale ed urbana, onde pervenire ad un sistema organico di pianificazione strategica idoneo a governare le crescenti complessità del territorio di riferimento.

Che l'ambito di riferimento risulta segnato da specificità ed evidenze territoriali ed antropiche, derivanti sia dalle destinazioni urbanistiche precedentemente attribuite, dal conseguente uso del territorio e, non ultimo, dagli insediamenti attuati a seguito del sisma, tali da poter individuare tre distinti ambiti di riferimento così definibili: 1) lato sud caratterizzato dalla destinazione prevalente di tipo residenziale; 2) dal est nel quale prevale la destinazione agricola; 3) lati nord ed ovest connotati da impianti di pubblici o di pubblico interesse (uffici dei Vigili del Fuoco, Conservatorio di musica, Facoltà di Economia e Commercio, Centro di Giustizia minorile, stadio di Acquasanta ecc.).

## RITENUTO

Dover ricondurre, ai fini della migliore e più razionale organizzazione territoriale, i descritti ambiti ad altrettanti disegni pianificatori definendo per ognuno la relativa specifica variante.

## VISTO


Il parere del Genio Civile, reso ai sensi dell'art. 13 della L.2.2.1974 n. 64, acquisito in data 19.6.1979 n. 1233 in sede di pianificazione generale.

Il Parere del Genio Civile Prot. 422 del 14 febbraio 2001 riferito al "Piano di riqualificazione urbana area Acquasanta – Collemaggio. Variante al P.R.G. – Parere Art. 13 L. 2/02/1974 n° 64";

Il piano di Riqualificazione Acquasanta/Collemaggio – Accesso orientale al Capoluogo approvato con deliberazione consiliare n° 161 del 20/05/2002.



## Comune dell'Aquila



La deliberazione consiliare n° 90 del 12/08/2013 con la quale è stata ridotta la profondità della fascia di rispetto del Cimitero di L'Aquila.

La deliberazione consiliare n° 65 del 18/06/2015 di parziale rettifica della precedente deliberazione n° 90/2013.

La delibera di Giunta comunale n° 249 del 22/06/2018 con la quale è stato dato mandato *“al Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Trasporti, per quanto evidenziato in narrativa, di procedere alla riqualificazione dei siti risultanti privi di disciplina urbanistica ponendo in essere ogni iniziativa all'uopo necessaria per l'adozione della variante”*.

La sentenza del Consiglio di Stato n° 7498 pubblicata il 27 novembre 2020 innanzi riportata in estratto;

La deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 14 aprile 2022 di adozione della variante in oggetto con i relativi elaborati:

- Tav 1.1 Relazione di Sintesi;
- Tav 2.1 Stralcio Piano di Riqualificazione Acquasanta Collemaggio – Adozione Variante Aree Interne al perimetro di Metri 200 dal Cimitero. Lato Sud.

recanti le destinazioni urbanistiche delle porzioni di suolo da riqualificare del lato sud del Cimitero comprese tra il limite di ml 200 dal muro di questo ed il perimetro ridefinito con deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015.

### **RILEVATO**

Che sulle aree oggetto di riqualificazione urbanistica, come da nota dell'Ufficio Tutela Paesaggistica del Comune, non sono presenti vincoli di natura ambientale e che l'intero ambito ricade, nell'ambito del P.R.P., nella categoria di tutela e valorizzazione di tipo D) – con trasformazione a “regime ordinario” regolamentata dall'art. 1 della L.r. 12/11/2014 n° 40;

Che nell'ambito di riferimento, come da nota dell'Ufficio Usi civici del Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport del Comune, Prot. n° 88698 del 17/09/2018 non risultano terreni di natura demaniale civica;


Che con nota Prot. n° 48130 del 16/05/2018 è stata consegnata all'Autorità competente, Settore Ambiente del Comune, la Relazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 afferente al parere di assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Che il Settore Ambiente con nota Prot. 55471 del 6/06/2018, ha inviato a mezzo con PEC, in pari data, alle ACA competenti le descritte Relazione preliminare;

Che il dirigente del Settore Ambiente del Comune, Autorità competente, con proprio Atto n° 3131 del 21/09/2018, nel condizionare l'attività di trasformazione all'attuazione di misure di mitigazione da riferirsi, in particolare, al rispetto della normativa afferente le emissioni atmosferiche, all'attuazione, per quanto possibile, di edilizia sostenibile, al rispetto delle procedure per la demolizione di edifici nonché di quelle afferenti le opere di scavo e movimentazione terreno ed a modalità di attuazione dell'arredo urbano, ha determinato *di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la Variante al Piano di Riqualificazione della viabilità Acquasanta - Collemaggio;*



## Comune dell'Aquila



Che questa Amministrazione (Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Trasporti) ha richiesto il prescritto parere di compatibilità geomorfologica, ex L. 64/1974 art. 13 – d.P.R. 380/01, art. 89) al Servizio del Genio Civile regionale – Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo prodotta, per la riferita variante, con nota Prot. n° 54823 del 5/06/2018 depositata all'Ufficio del Genio Civile di L'Aquila in data 7 giugno 2018;

Che il Dirigente del Servizio del Genio Civile dell'Aquila – Ufficio Tecnico e Sismica di Avezzano della Regione Abruzzo, Dott. Ing. Giancarlo Misantoni, con nota Prot. 54823 del 5/06/2018, acquisita dall'Ente al Prot. 61793 del 12/06/2019, ha espresso, nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13, come modificato dal d.P.R. 6.06.2001, n. 380, art. 89, parere favorevole, circoscritto alla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato, sulle previsioni pianificatorie proposte dal "Procedimento di Variante al Piano di Riqualificazione – Area Acquasanta – Collemaggio".

Che ai sensi dell'art. 10 L. R. 18/83 nel testo in vigore, gli atti della variante adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 14 aprile 2022 sono stati depositati in data 01/12/2022 presso la Segreteria Generale del Comune dell'Aquila in libera visione al pubblico per giorni 45;

Che l'avvenuto deposito è stato reso noto mediante pubblicazione sul B.U.R.A. Ordinario n° 48 del 30/11/2022, sull'albo pretorio del Comune, per mezzo di manifesti affissi in luoghi pubblici e sul quotidiano a diffusione regionale "IL MESSAGGERO" del 30/11/2022;

Che nell'avviso si informa dei termini di pubblicazione ovvero di 45 giorni e della possibilità di chiunque di presentare osservazioni entro il termine di deposito del 14/01/2023;


Che durante il periodo di deposito sono pervenute le seguenti osservazioni:

- Ditta: Ciocca Carmine con protocollo n. 120472 del 12/12/2022, codificata con il n° 1;
- Ditta: Presti Concetta Maria con protocollo n. 5363 del 16/01/2023, codificata con il n° 2;
- Ditta: Lorenzetti Franco con protocollo n. 4103 del 11/01/2023, codificata con il n° 4;
- Ditta: Unirest con protocollo n. 5299 del 16/01/2023, codificata con il n° 5.

Che con protocollo 59346 del 13/06/2023 è stata indetta apposita Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n° 241/1990, come modificata dal D. Lgs. 127/2016 in forma semplificata modalità asincrona, per l'acquisizione dei pareri di competenza dalla Provincia dell'Aquila e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo;

Che in sede di conferenza:

- la Provincia dell'Aquila ha inviato con prot. 0021075 del 11/09/2023, assunto al protocollo di questo Comune in 11/09/2023 al n. 0087278, **parere favorevole**, evidenziando che: *"... .. la variante denominata PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N 90/2013 E 65/2015. LATO SUD DEL CIMITERO, adottata dal Comune dell'Aquila ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29 e s.m.i. con Deliberazione del Consiglio Comunale 39 del 14.04.2022, costituita dagli elaborati sopra elencati, NON CONTRASTA con il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE ... .."*




## Comune dell'Aquila

- ai sensi del co. 4 dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso senza condizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo data la mancata comunicazione entro i termini previsti della determinazione di cui sopra;

Che con provvedimento dirigenziale n. 4064 19/09/2023 è stata determinata la conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2 ed art.14-bis legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

**VERIFICATI** i contenuti delle 4 osservazioni pervenute che sinteticamente si riportano di seguito:

- Osservazione n. 1: in data 12 dicembre 2022, è stata presentata un'osservazione alla variante adottata dal sig. Ciocca Carmine in qualità di presidente del Consorzio "Torretta 26" - aggregato n° 4917227, acquisita agli atti del Comune di L'Aquila con prot. n. 120472 del 12/12/2022.  
Il sig. Ciocca evidenzia che ... *parte dell'aggregato ricade all'interno della zona di rispetto. In particolare fra le varie unità immobiliari costituenti l'aggregato è presente l'appartamento della sig.ra Ciocca Rossana*  
... *... . Detto compendio immobiliare è costituito da un'originaria porzione ricadente nel nucleo storico dell'aggregato, edificato questo, nel corso dei primi anni del 1900 e da una porzione in ampliamento, ricadente integralmente nella zona di rispetto cimiteriale; porzione, quest'ultima, per la quale risulta presentata, in data 3/04/1986, la richiesta di sanatoria n. 3779, condono edilizio 47185, che sebbene completata, risulta ancora pendente, siccome ricadente integralmente in zona di rispetto cimiteriale del Capoluogo; La riferita proprietà della sig.ra Ciocca Rossana, a seguito del sisma del 2009, ha riportato danni certi, che hanno determinato un esito di agibilità di tipo B; ... Una porzione dell'unità residenziale della sig.ra Rossana Ciocca, perimetrata nell'aggregato n° 792, essendo ricompresa nella zona di rispetto cimiteriale è stata esclusa dai benefici per la riparazione dei danni subiti a seguito del sisma del 2009.*  
CHIEDE  
... *...l'accoglimento delle sue osservazioni al Piano di riqualificazione urbanistica Acquasanta Collemaggio - Lato sud del Cimitero.*  
Accoglimento comportante l'esclusione dell'intero immobile dalla zona di rispetto del cimitero, ora tagliato in due dal bordo esterno di questa.
- Osservazione n. 2: in data 16 gennaio 2023 è pervenuta un'osservazione, acquisita agli atti del Comune di L'Aquila con prot. n. 5363, da parte del Dottore Architetto F. D'Ascanio per conto e nell'interesse della Sig.ra Concetta Maria Presti che sottoscrive l'osservazione per presa visione, condivisione e ratifica e fa riferimento:  
... *... Alla più che discutibile attività tecnico amministrativa posta in essere dall'Amministrazione comunale nella pianificazione delle aree contermini del cimitero cittadino, attività che sarebbe stata attuata in assenza di un bilancio equilibrato rispetto alle dotazioni/previsioni di aree per urbanizzazioni primarie e secondarie... ..*  
... *... Che il Pianificatore (l'Amministrazione precedente) in sede di previsioni urbanistiche per i nuovi insediamenti limitrofi afferenti brani di tessuto urbano consolidati, ha l'obbligo di tenere conto degli indici e dei parametri medi della zona, aspetto che sarebbe essere stato del tutto ... ..*  
... *trascurato nella indiscriminata attribuzione di destinazioni d'uso (in particolare per il settore sud) riconducibili alle "Zone Residenziali di Completamento del Capoluogo" (art. 47 NTA) (ultimo alinea pag. 3).*  
...*Pianificazione che avrebbe acriticamente riproposto nella stesura originaria, rispetto alle connotazioni architettoniche ed ambientali sia del contesto urbano che degli immobili di proprietà della sotto-scrivente.*



## Comune dell'Aquila

Che l'impianto urbanistico adottato sarebbe:

- connotato da *palese illogicità*, ... .. *stravagante e punitivo rispetto alle limitazioni imposte ai fabbricati esistenti rispetto a quanto viceversa è stato ipotizzato nei confronti dei nuovi insediamenti su aree fino ad allora (2002) "libere e non urbanizzate"; penalizzante perché perpetrato attribuendo destinazioni urbanistiche a terreni prossimi a quelli della Sig.ra Presti caratterizzati da altezze massime corrispondenti a ml. 18 che potrebbero, in futuro, ostacolare o menomare significativamente la visuale libera;*
- foriero di disparità di trattamento per aver penalizzato i cespiti della parte attrice ubicati nel lato sud del cimitero, lato qualificato, di volta in volta e secondo convenienza, *"come area che non presenta elementi di pregio" (pag. 3 penultimo alinea), - "quale delicato settore urbano" (pag. 4, 3° alinea) o fragile sistema urbano (pag. 6, 2° linea).*

Stigmatizzata la soluzione adottata dalla civica Amministrazione in ordine *all'articolazione della nuova variante in 3 (tre) macrosub-aree urbanistiche* attivate non per omogeneità territoriale e di prevalente impianto urbanistico edilizio sviluppatasi, ma, secondo l'estensore dell'osservazione, per puri fini di opportunità ipotizzandola attuata al solo *fine – verosimilmente - di limitare eventuali "rilievi" ad ambiti differenti per ubicazione, natura e specificità peculiari.* (pag. 3, 3° alinea).

... .. *che il settore urbano di riferimento sia al compendio della Sig.ra Concetta Maria Presti che al tessuto urbano adiacente, sarebbe caratterizzato ..... – da una edificazione a basso indice di edificabilità ma con alta densità edilizia ...* (pag. 5, 2° alinea osservazione).

... .. *che la riqualificazione è stata attuata in assenza di una equilibrata pianificazione territoriale ulteriormente definita, in relazione all'art. 6 della "Tav. B" corrispondente alle N.T.A. della Variante Acquasanta/Collemaggio, quale di palese illogicità ... .. se non addirittura stravagante;*

**VIENE CHIESTO:**

1) *La riduzione della fascia di rispetto a mt. 50, misurati a partire dall'attuale muro di recinzione posto al lato Sud del Cimitero stante che l'edificio sarebbe legittimo per essere stato realizzato ben prima della legge 6 agosto 1967, n° 765 e costruito, all'epoca, all'esterno della fascia di rispetto del cimitero, come allora esistente.* (pag. 6);

2) *L'attribuzione alla residua area, ricompresa tra i 100 ed i 50 mt. della destinazione in "estensione e omogeneità" di "Zona Residenziale di Completamento del Capoluogo (Art. 47 N.T.A. P.R.G. '75) CHIEDENDO INOLTRE CHE la relativa superficie utile "derivata" dalla nuova riclassificazione possa essere utilizzata per ristrutturare e riqualificare tutto il patrimonio edilizio di proprietà della Sig.ra Concetta Maria Presti afferente l'intero compendio immobiliare (part. 1535 e 1536 e relative pertinenze esclusive dei fabbricati) ...;*

3) *In via del tutto subordinata, alla porzione di area della part. 1535, compresa tra i 50 mt. dal muro di cinta del Cimitero e la sottostante part. 1536, venga destinata a "Zona di Rispetto dell'Abitato" e vengano rese applicabili le disposizioni normative - ..... di cui all'art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. '75 nonché quelle di cui all'art. 3 della Legge regionale 15.10.2012, n° 49 ... ..*

.... ..

- Osservazione n. 4: in data 11 gennaio 2023 è pervenuta un'osservazione presentata dal Sig. Lorenzetti Franco, acquisita agli atti del Comune di L'Aquila con prot. n. 4103 del 11/01/2023.

L'osservazione è riferita *alla campitura della zona destinata a servizi pubblici SE art. 20, che andrebbe, ad invadere il confine reale della particella 1636 fino quasi a ridosso del fabbricato.* Si tratterebbe di errore grafico conseguente all'utilizzo di cartografica non aggiornata *in conseguenza della quale in corrispondenza della particella n° 1636, manca il fabbricato con Permesso di Costruire n. 7 del 9/01/2004.* Sarebbe inoltre *in corso l'iter amministrativo per l'ampliamento del fabbricato.* Considerato ciò

... .. *chiede di riportare l'edificabilità ai confini reali della particella 1636.*



## Comune dell'Aquila

- Osservazione n. 5: in data 16/01/2023 è pervenuta un'osservazione presentata dall'Ing. Francesco Laurini per conto della Soc. UNIREST, acquisita agli atti del Comune di L'Aquila con prot. 5299 16/01/2023.

Partendo dall'assunto che l'ambito, contiguo al complesso denominato "Poggio del sole" *non prevede allo stato attuale spazi aperti o edifici direzionali che ne consentano la corretta e continua fruizione. Tale area, è identificata dalle part. Ille 1731 e 1732. Che ... .. sebbene la destinazione d'uso prevista nell'area dove sorge il Condominio residenziale "Poggio del Sole" sia coerente con gli attuali usi del terreno, lo stesso non è possibile affermare per le previsioni della restante proprietà non edificata. ... ..*

Viene chiesto:

1. ... ..che per l'area destinata a parcheggio, sia corretto proporre di estendere l'art. 47 in continuità alla part. 1455, lasciando aperta la possibilità di creazione di un edificio direzionale ed annessi spazi pubblici aperti;
2. ... .. poter ridurre nell'area di proprietà proposta a parcheggio, come nell'area nord del Cimitero, la fascia di rispetto cimiteriale a 50 m, come previsto dell'art. 28 della L. 166/2002... ..  
.....la proposta di riduzione della fascia cimiteriale a 50 ml, deriva dalla volontà, da parte della società, di realizzare una comunità energetica sulla porzione di terreno libero da vincolo al fine di servire sia il complesso residenziale/direzionale, che eventuali funzioni limitrofe;
3. ... .. di utilizzare l'area utilizzata dalle part. Ille 377, 310, 1730 e la parte nord della 1733, al fine di dotare tutto il quartiere di uno spazio idoneo alla sosta prolungata;

### CONSIDERATO

Che il Servizio PRG e Piani attuativi, a seguito dell'istruttoria sulle osservazioni pervenute, ha formulato i seguenti pareri contenenti le proposte di controdeduzione:

In merito all'osservazione n. 1 interposta dal Sig. Ciocca Carmine si evidenzia che:


la fascia di rispetto cimiteriale opera anche rispetto ai c.d. edifici sparsi, pur se non costituiscono un agglomerato urbano ovvero un centro abitato propriamente inteso (Tar Lazio, n° 329/2017; C.d.S., Sez. V, n° 1933/2007; Cass. Penale, Sez. Iii, 12/02/2020, n° 5507).

Con riferimento ai condoni edilizi di edifici realizzati abusivamente in fascia di rispetto cimiteriale, l'opzione interpretativa maggioritaria quanto consolidata, predica l'inedificabilità assoluta, ai sensi dell'Art. 33, comma 1, lett. d), della L. n° 47/1985, donde l'inapplicabilità del condono edilizio su dette aree (C.d.S., VI, 20/07/2021, n° 5458; C.G.A. 30/09/2021, n° 819; C.d.S., IV, 8/07/2019, n° 4692). Vi può essere però accesso al condono, ai sensi dell'art. 338, comma 7, R.D. 1265/1934, per alcune rare tipologie di abuso, senza dover attuare la riduzione della stessa. Per tali condizioni opera difatti la deroga normativa per cui l'insistenza dell'immobile in fascia di rispetto cimiteriale, nella ricorrenza delle condizioni temporali, non osta il rilascio del condono o sanatoria. Similmente è difficile però ipotizzare che entro la fascia di rispetto cimiteriale, quale vincolo d'inedificabilità assoluta, si possa ottenere l'accertamento di conformità, ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001 (Tar Veneto, Sez. 11, n° 458/2019).

Per la sanatoria resta ferma la sussistenza della doppia conformità urbanistica, presupposto indispensabile (C.d.S. Adunanza Plenaria, 7/09/2020, n° 17). Per tali motivi **si propone di respingere l'osservazione.**

Riguardo l'osservazione n.2 presentata dal Dottore Architetto F. D'Ascanio per conto e nell'interesse della Sig.ra Concetta Maria Presti che sottoscrive l'osservazione *per presa visione, condivisione e ratifica* va evidenziato che:

a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di



## Comune dell'Aquila

deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici;

b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale;

c) il vincolo, d'indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti. (C.d.S., n. 4692 dell'8/07/2019).

Considerato, per quanto esposto, l'impossibilità della riduzione della fascia di rispetto quello che viene in rilievo per la fattispecie è la contraddizione della richiesta. Da un lato viene aspramente criticato l'operato del pianificatore, leggesi Comune, che avrebbe attuato la variante secondo *la percepibile carenza di un "bilancio urbanistico equilibrato" correlato ai nuovi insediamenti edilizi previsti rispetto alla relativa dotazione di previsione di aree per urbanizzazioni primarie e secondarie, con particolare riferimento al rispetto degli indicatori di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 02.04.1968 n° 1444*, denunciando così una carenza di standard e dall'altro pretendendo un'ulteriore quanto ingiustificato aumento delle aree edificabili.

Sulla parte della richiesta che fa riferimento al presunto *obbligo... del Pianificatore (l'Amministrazione procedente) in sede di previsioni urbanistiche per i nuovi insediamenti limitrofi afferenti brani di tessuto urbano consolidati, ha l'obbligo (ma senza specificare da quale riserva di legge o di prassi scaturisca tale obbligo) di tenere conto degli in dicit e dei parametri medi della zona, aspetto che sarebbe essere stato del tutto ... .. trascurato nella indiscriminata attribuzione di destinazioni d'uso;*


Evidenziato che:

il concetto di urbanistica non è strumentale solo all'interesse pubblico all'ordinato sviluppo edilizio del territorio in relazione alle diverse tipologie di edificazione, ma è volto funzionalmente alla realizzazione temperata di una pluralità di interessi pubblici che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente tutelati (cfr. C.d.S. Sez. IV, n. 2221 del 2016) ". Si aggiunge altresì nella sentenza attenzionata che per granitico orientamento giurisprudenziale "le scelte effettuate dall'Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica di carattere generale (come quella qui in rilievo) costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità se non per profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza, qui non rinvenibili (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7492 del 2010). (C.d.S., IV, 10/05/2012, n. 2710).

Non risultando la pianificazione pregressa affetta dai vizi artatamente "osservati" quanto indimostrati, considerando altresì che la stessa è stata prodotta oltre venti anni fa senza che nessun rilievo venisse mai mosso nei confronti dell'attività in discussione e che, stante il tempo trascorso, non può che considerarsi consolidata, l'osservazione è da ritenere del tutto inconferente. Per tali motivi **si propone di respingere l'osservazione.**

Riguardo all'osservazione n. 4 riferita all'eliminazione della destinazione, sull'area di proprietà, della destinazione di servizi scolastici a vantaggio della destinazione di Zona residenziale di completamento delle frazioni – Art.48 delle N.T.A, considerato che:

- il "Programma di ricollocazione e di assetto dell'edilizia scolastica", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 30/03/2020, individua alcuni edifici che a seguito di scelte finalizzate all'accorpamento di plessi scolastici in poli o alla delocalizzazione degli stessi, non ospiteranno più scuole e che dovranno pertanto essere rifunzionalizzati;



## Comune dell'Aquila

- con successiva deliberazione di G.C. n. 258 del 4/05/2020 di indirizzo in merito alle nuove destinazioni d'uso degli ex edifici scolastici, il Comune dell'Aquila, nello specifico, ha individuato per l'ormai ex scuola della Torretta, danneggiata dal sisma 2009 ed attualmente inagibile, la nuova destinazione d'uso a centro ricreativo giovanile;

Con nota prot. 31087 del 22/03/2023 è stato richiesto al competente settore Opere Pubbliche il sussistere dell'interesse a mantenere la destinazione in variante, ovvero Art.30 Zona per servizi pubblici SE; Visto il riscontro alla suddetta nota trasmesso con e-mail del 02/05/2023:

... .. Si riscontra la nota prot. 31087 del 22/03/2023 per comunicare che il Settore OO.PP. non ha adottato provvedimenti propedeutici all'esproprio della particella 1636 fg. 87 e che non risultano atti di indirizzo che prevedano l'adozione di provvedimenti. Pertanto, per quanto di competenza del Settore e Servizio scrivente, non si rilevano motivi ostativi all'adozione dei provvedimenti specificati nella nota 31087/2023....

**Si propone di accogliere parzialmente** l'osservazione così come di seguito descritto e graficizzato nella TAV 4.1 "Proposta di modifica Tav 2.1 adottata in accoglimento delle osservazioni - Lato Sud " che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- la particella 1636 del fg. 87, di proprietà del Sig. Lorenzetti Franco assumerà in parte la destinazione di *Zona residenziale di completamento delle frazioni – Art.48 delle N.T.A. del P.R.G* ed in parte la destinazione di "*Verde privato*" così come graficizzato, con i seguenti indici e parametri:

*Superficie minima di intervento: Ambito di Intervento;*

*Indice di edificabilità =  $U_f = 0,03 \text{ mq/mq}$ ;*

*Distanza dai confini  $\geq$  ml 5,00;*

*Distanza tra edifici  $\geq$  ml 10,00;*

*Altezza massima = H = ml 3,20;*

*le potenzialità edificatorie di tale destinazione sono afferenti l'attuazione di piccoli edifici da destinare a rimessa attrezzi o mezzi, a depositi, a cantine o magazzini;*


- la particella 226 del fg. 87, sedime dell'ex Scuola della Torretta, verrà rinormata, per la parte compresa all'interno del perimetro della variante, ad attrezzature sociali, art 30 dell'N.T.A. del P.R.G. "Zona per servizi pubblici S" secondo gli indirizzi della deliberazione di G.C. n.258 del 4/05/2020.

Riguardo l'osservazione n.5 che prevede:

1. l'ampliamento della zona edificabile destinata a "*Zona Residenziale di Completamento del Capoluogo (Art. 47 N.T.A. del P.R.G.)*;
2. La riduzione della fascia di rispetto per la formazione di una *comunità energetica* sulla parte di terreno libera da vincolo al fine di servire sia *il complesso residenziale/direzionale, oltre che eventuali funzioni limitrofe*;
3. Formazione di area per parcheggio;

si ribadisce, come già espresso in precedenza, che la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265.

L'art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile per ragioni di ordine igienico sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura; Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell'art. 338, settimo comma (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico, come



## Comune dell'Aquila

valutato dal legislatore nell'elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione, la procedura di riduzione della fascia inedificabile.

Si tratta pertanto di un vincolo di carattere assoluto, imposto ex lege, avente natura confermativa, slegato dalla pianificazione urbanistica ed avente efficacia diretta, indipendentemente dallo strumento pianificatorio (Cons. St., sez. IV, 19.4.2021, n. 3144; id., 1.12.2020, n. 7617; Cons. St., sez. VI, 10.4.2020, n. 2370; id., 26.8.2019, n. 5863; TAR Campania, Napoli, sez. II, 10.6.2020, n. 2306).

La *ratio* del vincolo è triplice, come insegna la giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 19.4.2021, n. 3144; Cons. St., sez. II, 25.5.2020, n. 3317; *id.*, 26.8.2019, n. 5862; Cons. St., sez. IV, 8.7.2019, n. 4692):

- il rispetto della sacralità del luogo di sepoltura;
- le esigenze di tutela igienico-sanitaria;
- il mantenimento di un'area di possibile espansione del cimitero. Sono fatte salve, però, le deroghe e le eccezioni previste dalla legge che comunque non

Per quanto riguarda la richiesta di formazione di parcheggio pubblico si fa presente che non necessita la riduzione della fascia di rispetto del cimitero con la conseguenza che lo stesso può essere attuato nel rispetto della normativa vigente.

Pertanto, per le motivazioni espresse in precedenza, **si propone di respingere l'osservazione.**

### RITENUTO

Di dover procedere ad approvare le controdeduzioni alle osservazioni e di deliberare in merito all'approvazione della variante adottata n. 39 del 14 aprile 2022 "PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015 -LATO SUD DEL CIMITERO per la qualificazione urbanistica dei suoli del lato sud del cimitero del Capoluogo compresi tra il perimetro di 200 metri dal muro del cimitero e la fascia di rispetto definita con deliberazioni consiliari n.ri 90/2015 e 65/2015.

**VISTE** le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, rese dai Consiglieri comunali ai sensi dell'art. 35 della L.R. 18/83 nel testo in vigore, per l'accertamento della consistenza di proprietà immobiliari degli stessi ricadenti nell'ambito delle aree oggetto del presente atto;

### VISTO

- l'art. 338, comma 5°, del R.D. 1265/34, come modificato ed integrato dall'art. 28 della Legge 1/8/2002 n° 166;
- l'art. 10 della L.R. 18/83 nel testo in vigore;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- la delibera n. 66 del 24.02.2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di Deliberazione predisposta dal Settore PRG e Piani attuativi e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- la delibera consiliare n.39 del 14 aprile 2022 di adozione della variante in oggetto.


**Considerato** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

**Attestato** che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

**Considerato** il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.




# Comune dell'Aquila



## DELIBERA

- Di dare atto che sono state ottemperate le norme sulla trasparenza amministrativa, ex art. 35 della L.R. 18/83;
- di controdedurre alle osservazioni pervenute così come esposto al CONSIDERATO riportato in premessa e come descritto dettagliatamente nell'allegato "*Tav B Relazione di controdeduzione*" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la Tav 4.1 "*Proposta di modifica Tav 2.1 adottata in accoglimento delle osservazioni - Lato Sud*" a farne parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono richiamate e fatte proprie, la variante urbanistica adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 14 aprile 2022 relativa alle porzioni di suolo comprese tra il limite di 200 metri dal muro esterno del cimitero del Capoluogo ed il perimetro più interno che definisce la fascia di rispetto del cimitero, così come stabilito con deliberazioni consiliari n° 90 del 12/08/2013 e n° 65 del 18/06/2015, riattribuendo, ai compendi del lato sud del cimitero, le destinazioni urbanistiche e relativa normativa stabilite con deliberazione di C.C. n° 161/2002 di approvazione del "*Piano di Riqualificazione della viabilità area - Acquasanta/Collemaggio – accesso orientale al Capoluogo*", nonché con l'introduzione nell'impianto normativo delle N.T.A. del Piano Acquasanta/Collemaggio dell'articolo 7) ter afferente la "zona a verde privato" secondo la cartografia e la Relazione di Sintesi allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale:
  1. Tav A.1 Relazione di Sintesi
  2. Tav B Relazione di Controdeduzione
  3. Tav 1a Strumento urbanistico vigente – ortofoto
  4. Tav 1b Strumento urbanistico vigente
  5. Tav 3.1- Tavola delle Osservazioni Lato Sud
  6. Tav 4.1 Proposta di modifica Tav 2.1 adottata in accoglimento delle osservazioni - Lato Sud
  7. Tav 5.1 – Planimetria d'insieme Lato Sud – zonizzazione – Stato futuro
- Di confermare i contenuti e le disposizioni rese nelle deliberazioni consiliari n° 90/2013 e n° 65/2015;
- Di trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale ed ai Settori: 2.I Bilancio, Equità Tributaria, Partecipate, Monitoraggio finanziario fondi post-sisma, PNRR e PNC; 8.II Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE); 6.II Opere Pubbliche, PNRR e PNC, Patrimonio ordinario e post-sisma, Impianti, Sicurezza sul lavoro; 10.II Transizione ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile per quanto di rispettiva competenza.



## Comune dell'Aquila

Il provvedimento viene approvato con il risultato che segue, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti: 22
- Voti favorevoli: 19 (Bontempo, Castellani, Cococchetta, D'Angelo Daniele, D'Angelo Silvia, Del Beato, Faccia, Ferella, Flamini, Giannangeli, Marinelli, Nardecchia, Padovani, Pagliariccio, Persichetti, Romano, Santangelo, Santella, Verini).
- Astenuti: 3 (Scimia Massimo, Serpetti, Tomassoni).

La trascrizione degli interventi resi in Aula, unitamente ai pareri di legge e agli allegati previsti (le dichiarazioni ex Legge Regionale n. 18/1983 sono conservate negli atti del fascicolo d'ufficio), è allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

**Oggetto: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO  
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO DI ML  
200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO DEFINITO CON  
DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015. - LATO SUD DEL CIMITERO-  
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED APPROVAZIONE  
DEFINITIVA.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**21/11/2023**

FIRMA  
**Roberto Evangelisti**

**Oggetto: PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ACQUASANTA COLLEMAGGIO  
RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA DEI SUOLI RICOMPRESI TRA IL PERIMETRO  
DI ML 200 DAL MURO DEL CIMITERO ED IL LIMITE DELLA FASCIA DI RISPETTO  
DEFINITO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI N.RI 90/2013 E 65/2015. - LATO SUD  
DEL CIMITERO- CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ED  
APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**23/11/2023**

FIRMA  
**Claudio Cerasoli**